

1. LA NORMATIVA ED I PRINCIPI CONTABILI:

- VII Direttiva CEE 83/349 del 13/06/1983 e D.Lgs. 127/91 Direttiva 34/2013 del 26 giugno 2013 e D.Lgs. 139/2015
- Documento 17 OIC nel 2017
- IFRS 10 – Bilancio consolidato
- IAS 28 – Partecipazioni in società collegate
- IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto
- IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità

Dall'art. 2423 fino all'art. 2435 ter (bilancio micro-imprese) del c.c., norme civilistiche che disciplinano la redazione del bilancio.

Però nel c.c. non c'è una disciplina specifica del bilancio consolidato, che si trova invece in una legge speciale: decreto legislativo 127/91. In questo decreto ci sono 20 articoli che parlano di bilancio consolidato, sono la base (di solito stampati in fondo c.c.).

Tale decreto è giusto collegarlo alle direttive europee: gli stati membri sono obbligati a recepire direttive europee. Nell'83 l'Europa ha emanato la VII direttiva, dove indicava norme comuni del bilancio consolidato per i paesi membri dell'UE (oggi 29 stati). Tale direttiva, per poter essere applicata concretamente nei singoli paesi membri, necessita di un atto normativo nazionale che la recepisca. In Italia tale direttiva è stata recepita dal decreto 127 del 91.

Ma ancora più importante della VII (bilancio del gruppo) è la IV direttiva del 1978 (tratta del bilancio delle singole imprese), ed entrambe queste direttive sono state recepite dal 127 del 91. La VII direttiva è servita per modificare le norme del c.c.

Solo che le norme circa il bilancio consolidato non sono nel c.c. ma in questa legge speciale.

Nel 2013: new accounting directing, la nuova direttiva contabile che abolisce la IV e la VII, che sono riassunte e modificate nella direttiva 34 del 2013.

Questa nuova direttiva europea l'abbiamo già recepita con il decreto legislativo 139 del 2015.

NB: bilancio consolidato è il bilancio del gruppo di impresa (i numeri interni a tale bilancio sono la somma di due o più imprese), poi c'è il bilancio separato che è il bilancio della singola società. Entrambi riguardano il bilancio della singola impresa, ma quello individuale è quello della società che non fa parte di un gruppo (vuol dire che non è controllata da nessuno e non controlla nessuno) e che quindi non rientrerà nel bilancio consolidato, invece il bilancio separato riguarda la singola società, ma che a sua volta sarà inclusa in un gruppo e che quindi troveremo i suoi numeri anche in un bilancio consolidato. Sono tutti esempi di bilanci di esercizio!

(anche bilancio consolidato è di esercizio)

Scendiamo alle fonti secondarie di norme: a interpretare e integrare le regole del c.c. ci sono i principi contabili dell'OIC (organismo italiano di contabilità), in particolare documento 17 OIC nel 2017, (www.fondazioneoic.it scaricare principi contabili nazionali).

Forse tratteremo anche:

- IFRS 10 – Bilancio consolidato
- IAS 28 – Partecipazioni in società collegate
- IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto
- IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità

LE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE (ART. 2359 c.c.)

Art. 2359 – Società controllate e società collegate:

Sono considerate società controllate:

1. 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾.

Differenza tra controllata e collegata:

- SOCIETA' CONTROLLATE dall'impresa A

Controllo presuppone la disponibilità di voti nell'assemblea ordinaria (non impone la maggioranza delle azioni, ovviamente in una società per azioni, o quote nella srl) non si parla di numero di azioni, ma di voti. Le funzioni principali dell'assemblea ordinaria sono l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori.

Le società nei confronti delle quali l'impresa A dispone (non è richiesta la proprietà per avere il controllo, non è necessario possedere le azioni essendone proprietario, ma ci potrebbe essere usufrutto, dove tutti i diritti passano a me):

- o Maggioranza assoluta (50%+1) dei voti nell'assemblea ordinaria
- o Voti sufficienti per esercitare, nell'assemblea ordinaria, un'influenza dominante (possiedo 30% ma il resto è talmente sparpagliato che è sufficiente per esercitare influenza dominante).

Cosa si intende per dominante? Se tramite i voti si può nominare la maggioranza degli amministratori, comanda lui e esercita influenza dominante. Per sapere se ho diritto a nominare maggioranza amministratori, bisogna fare riferimento ai patti parasociali, ossia contratti firmati tra soci. Influenza dominante che certe volte è chiara e palese, altre volte invece è incerta.

Questi primi due punti individuano chi ha il comando dell'assemblea considerando i voti, invece la terza fattispecie, che ora vediamo, non presuppone i voti dell'assemblea

- o lo esercito un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, non basata sul possesso di azioni, ma su semplici vincoli contrattuali. In questo terzo caso è ancora più complicato dimostrare questa influenza dominante.

Chi controlla è la *parent company*, chi è controllata è *subsidiary company*.

- SOCIETA' COLLEGATE all'impresa A

Collegamento,

le società nei confronti delle quali l'impresa A dispone di influenza notevole presunta laddove:

- o Dispone di 1/5 dei voti dell'assemblea ordinaria (20%)
- o Dispone di 1/10 dei voti dell'assemblea ordinaria qualora si tratti di una società quotata (10%)

Vi è un aggettivo di differenza rispetto a prima, non si esercita un'influenza dominante: si dice collegata una società nei confronti della quale si esercita un'influenza notevole. Nel concreto si esercita un'influenza notevole se abbiamo diritto di nominare almeno un amministratore, in virtù di patti e accordi di altri soci.

Viene indicato il limite per considerarla collegata? No, ma dà una presunzione, cioè si presume che vi sia influenza notevole se possediamo un bel pacchetto di azioni, o meglio di voti nell'assemblea ordinaria (NB si parla di voti, e non tutte le azioni assicurano i voti).

Tale collegamento si presume, si tratta di una presunzione suscettibile di prova contraria, non è presunzione assoluta.

Ma il D.Lgs. 127/91 (art. 26), indica come società controllate anche quelle su cui si dispone di influenza dominante derivante da:

- Contratto o clausola statutaria.
Situazione non presente nel diritto italiano, invece nel diritto tedesco c'è la possibilità, nel contratto di società di riconoscersi dominato da un altro, si chiama "contratto di dominio".
- Accordi con altri soci che permettono di controllare la maggioranza dei diritti di voto.
Quando si tratta di valutare se esiste tale influenza dominante o notevole, si deve verificare l'esistenza dei famosi "patti di sindacato" (sono dei patti parasociali, a margine del contratto di società, con i quali ci si accorda per avere una posizione comune, "accordi con altri soci che permettono di controllare la maggioranza dei diritti di voto", perché da solo sono 30% insieme all'altro socio arrivo a 55% e riesco a esercitare un'influenza dominante sulla società).

Art. 26. - Imprese controllate

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.
 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
 - a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

INFORMAZIONE SUL GRUPPO NEL BILANCIO SEPARATO

Importante è considerare nel bilancio della singola società, quali sono le voci che fanno riferimento alle altre società del gruppo.

Nello **Stato Patrimoniale**:

1. Immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie.
 - a. In queste ultime vi è il primo riferimento alle partecipazioni, il c.c. chiede il dettaglio, l'indicazione di quelle in controllate, quelle in collegate, controllanti e quelle rare partecipazioni della controllata dalla controllante (dove alfa ha 90% di beta, ma beta a sua volta a 5% di alfa, 5% sono azioni nella controllante).
Dal 2015 hanno introdotto quelle società che sono controllate dalla stessa controllante (esempio: alfa controlla 90% di beta, 60% di gamma; beta ha 2% di gamma; gamma è una società controllata dalla stessa controllante, beta ha una partecipazione dentro gamma, tale partecipazione deve essere considerata come una partecipazione controllata da una stessa controllante), molto spesso sentiremo parlare di consociata, non è né controllante, né controllata, né collegata, ma abbiamo una situazione come alfa, beta e gamma.

Questo dettaglio delle immobilizzazioni si trova anche nell'attivo circolante: le partecipazioni sono investimenti a tempo indefinito. Se è destinata a permanere durevolmente nel nostro patrimonio (durevolmente ossia per più di un esercizio) è immobilizzata, se si pensa di liberarsene prima del termine dell'esercizio, è da considerarsi nell'attivo circolante.

2. I crediti possono essere sia immobilizzati sia circolanti, e questi crediti qualora fossero nei confronti di società controllate, controllanti, collegate, controllate dalle stesse controllanti, devono essere separatamente indicate. Un credito commerciale si inserisce nell'attivo circolante, se fossero di scadenza superiore a un anno basta segnalare la parte realizzabile entro il prossimo esercizio; mentre i crediti dentro le immobilizzazioni finanziarie sono di finanziamento.

I debiti sono un unico aggregato, classe D del passivo, però possono esserci debiti nei confronti delle controllate, controllanti, collegate e controllate dalla controllante, quando vi sono ne va data separata indicazione

(associated – collegate)

Viene chiesto questo dettaglio, perché ogni tanto nascondono situazioni particolari, perché se abbiamo credito verso controllata e la controllata alla scadenza del credito non paga, la controllante non porterà i libri in tribunale, quindi userà un atteggiamento diverso, certe volte nascondono situazioni strane.

Per quanto riguarda il **Conto Economico**

Intercompany: significa rapporti infragruppo, tra due o più società che fanno parte dello stesso gruppo. Nel conto economico si deve dare il dettaglio dei costi e dei ricavi d'esercizio.

La C si compone di tre voci:

15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari
17. Gli interessi passivi e altri oneri finanziari

Per ciascuna da queste voci si deve specificare quelli che derivano o sono causati da controllate, controllanti, collegate o controllate dalla controllante.

Nello specifico nella voce:

15. Proventi da partecipazioni: troviamo i dividendi percepiti (controllante scriverà, se controllata distribuisce utili, dare crediti e avere ricavi, questo se incasso i dividendi). Quando posso considerare di competenza il ricavo derivante dai dividendi che vengono consegnati dalla controllata alla controllante? Lo considero di competenza quando l'assemblea della controllata ha deliberato la distribuzione dei dividendi. Da parte della controllata che eroga dividendi, le scritture saranno in dare risultato economico d'esercizio, in avere dividendi.

Altro provento da partecipazione è la plusvalenza da cessione di partecipazioni, ossia se le vendo a un prezzo superiore. Valore di carico è il valore che si è scritto fino a quel momento in contabilità (carrying value).

16. Altri proventi finanziari: interessi attivi, potrebbero essere su crediti.

17. Interessi passivi su debiti verso controllate e controllati o collegate, ci potrebbero anche essere minusvalenze da cessione di partecipazioni

Relazione sulla gestione: art 2428, documento con il quale gli amministratori descrivono la situazione della società e commentano l'andamento della società nell'esercizio appena trascorso, anche attraverso le imprese controllate e la descrizione dei rapporti con le consociate.

In **nota integrativa** (art. 2427), devono essere indicate differenti aspetti:

- Al n.5 elenco delle partecipazioni possedute, quindi descriverla una per una, le partecipazioni nelle controllate, collegate ecc. devo descrivere la denominazione sociale, il suo patrimonio netto, quanto è la quota posseduta in percentuale di azioni o di quota, o meglio di diritti di voto; quale è stato il risultato d'esercizio della controllata o collegata nell'anno appena concluso.

19/09/19

Art 2427, in **nota integrativa**, vi è:

- N.5 L'elenco delle partecipazioni in controllate e collegate e controllate dalla controllante (consociate, ossia relazione tra beta e gamma entrambe controllate da alfa, tra beta e gamma non è detto che ci sia un rapporto di collegamento, se ci fosse deve essere indicato in nota integrativa). Regole del c.c. circa la valutazione delle partecipazioni: la prima distinzione è tra partecipazioni immobilizzate o circolanti, perché le circolanti, anche se in controllate o collegate si valutano al minore tra costo o meglio valore di carico che hanno in contabilità (non necessario un costo) e il valore di mercato (è raro trovare partecipazioni in controllate e collegate dentro al circolante, perché nel circolante si presuppone un investimento di breve periodo, tipicamente saranno immobilizzate perché si vuole mantenere una certa influenza all'interno del gruppo); invece quelle immobilizzate si possono valutare a seconda che:
 - Se sono controllate, collegate e joint ventures (quest'ultima si definisce come una società a controllo congiunto, che vuol dire che per comandare ho necessariamente bisogno di cooperare con un altro socio, da solo non basto, normalmente sono due quote da 50%, ma non è detto, possono essere più soci con stessa quota, o due soci con quote diverse ma con stesso peso decisionale), in questo caso si valutano o con il costo o con metodo del patrimonio netto (il valore della partecipazione segue il patrimonio netto della società partecipata).
Metodo del patrimonio netto non può essere utilizzato per le partecipazioni nel circolante. Esempio se PN della Pippo spa è di 5000 e io ho partecipazioni di Pippo per 20%, allora valgono 1000, ma se a fine hanno ottenuto utile 400, allora le partecipazioni avrò 1080 (40% di 1400).
Secondo il Metodo del PN: contabilmente la partecipazione nel bilancio della partecipante deve essere proporzionale al valore del PN della partecipata.
Altro metodo è il costo.
 - Altre partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle controllate, collegate e joint ventures si valutano solo con il costo.

Ma quasi tutte usano il costo nella realtà di oggi, soprattutto per motivi fiscali.

Nella slide n.5 : tornando all'esempio di Pippo, ma utilizzando il metodo del costo, se avessi pagato la partecipazione non 1000, ma 1500, quindi costo 1500 e corrispondente valore del PN 1000, (quindi costo superiore di 500 dal PN); si può fare ma è necessario giustificare la differenza, ossia per quale motivo è giusto lasciare iscritta quella partecipazione al costo 1500 e non 1000 che sarebbe la corrispondente frazione del PN, normalmente si dice che c'è avviamento.

Questi dati (società, PN, quota posseduta, risultato d'esercizio) sono sufficienti a sapere se il costo della partecipazione è superiore al costo del PN della partecipata?

Si, sono sufficienti perché si indica il totale del PN della partecipata, la quota in percentuale posseduta. Book value (valore di "libro") sarebbe quanto vale in base al suo PN, nell'esempio Pippo, il Book value è 1000 (20% di 5000).

- N.9 descrizione impegni verso consociate non risultanti da SP
- N. 22 bis le operazioni con parti correlate, chiede di specificare quali sono il tipo di operazioni (che in generale sono riassunti in operazioni quali acquisti vendite, crediti debiti) intrattenute con consociate (inteso in termine ampio, sono intese sia controllate, sia collegate, sia controllanti, sia le controllate da parte della stessa controllante) deve descriverle, perché si possono nascondere situazioni strane, perché il gruppo viene usato per spostare ad esempio profitto. Caso classico imprese della moda, come Moncler con base in Svizzera, si fa pagare da tutte le Moncler del mondo (es. società Moncler italia in avere ha ricavi, ma in dare ha costi per le royalties che paga alla cassa madre che sta in svizzera), in questo modo sposto i profitti dall'Italia dove vendo giubbotti, in Svizzera, quindi sto spostando profitti all'interno del gruppo in un paese con tassazione agevolata. Quindi è giusto mettere i riflettori su queste operazioni intercompany perché potrebbero nascondere delle operazioni elusive a fini fiscali.

Infatti, nei bilanci si trova una tabella dove per colonna si ha tipo di operazione (ricavi, costi, debiti e crediti) e per riga si trova la società partecipata (controllata, collegata ecc) nei confronti della quale viene effettuata tale operazione. Chiede inoltre se sono svolte a condizioni non di mercato, quindi a tariffe agevolate o peggiorate (come in Svizzera, dove la Moncler carica le royalties), ovviamente nessuno mette che non siano state fatte a condizioni di mercato.

NB: info richieste anche nella relazione sulla gestione dall'articolo 2428 comma 3, n.2; per cui, come suggerisce l'Appendice al documento 12 dell'OIC, per evitare inutili ripetizioni, sarebbe opportuno che nella nota integrativa vi fosse un rinvio a quanto già descritto nella relazione sulla gestione (che non forma parte integrante del bilancio).

Queste sono informazioni del gruppo che si trovano all'interno del bilancio della singola società.

Il D.LGS 139/2015 ha introdotto "due pezzi", che devono essere inseriti in nota integrativa. Quando si legge il bilancio di una società si deve capire chi comanda in quella società allora l'art. 2427 del c.c. riguardante la nota integrativa prevede che venga inserito:

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Le due si distinguono perché nel primo è scritto "più grande" e nel secondo "più piccolo".

Qui si entra nel mondo dei gruppi a catena: alfa controlla beta, beta controlla gamma e gamma controlla delta, quindi alfa controlla gamma. In un gruppo del genere se io sono delta, a chi si riferiscono le disposizioni nella slide? La 22 quinquies si riferisce ad alfa, perché è l'impresa in cima al gruppo che sarà quella che farà il consolidato maggiore (*ultimate parent company*, ossia chi comanda), mentre la seconda disposizione 22 sexies riguarda gamma, ossia quella immediatamente prima (*parent company*).

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'

Il problema nei gruppi è la tutela delle minoranze. Minoranze sono quei soci che non sono i soggetti controllanti, ma sono semplicemente soci.

Esempio: alfa e beta, alfa ha 80%, quindi la controlla ai sensi dell'art. 2359 primo comma (80% maggioranza assoluta), il restante 20% comprende tanti soci. Detto ciò, il capitale sociale di Beta è all'80% in mano ad Alfa e al 20% alle minoranze.

Cosa può succedere? Della Valle aveva marchio di scarpe, che era di proprietà di una società privata era nelle mani di Diego Della Valle, lui controllava anche Tod's con una quota rilevante. A seguito dell'operazione per cui Tod's compra marchio Della Valle ad un prezzo esagerato, il rischio, per chi è socio di minoranza, è che chi comanda approfitti, abusi della sua posizione di maggioranza per imporre un prezzo eccessivo, Della Valle fa un suo interesse. Questa sarebbe una di quelle operazioni da descrivere nella nota integrativa.

Allora proprio perché le minoranze sono tali, possono essere aggirate dall'azionista di maggioranza o di controllo. Allora nel nostro ordinamento giuridico esistono una serie di norme, volte a tutelare l'interesse degli azionisti di minoranza: D. Lgs. 6/2003 dall'art. 2497 al 2497 sexies del c.c. tali articoli trattano di attività di direzione e coordinamento. Non si fornisce una definizione di gruppo, ma si riconosce l'impresa "di gruppo".

In particolare, questi articoli trattano:

- Della responsabilità e attività di direzione e coordinamento
- Interesse del gruppo, delle società, dei soci, dei creditori
- Pubblicità all'appartenenza ad un gruppo
- Forme di tutela del socio

Tutte queste disposizioni sono finalizzate a dire che se si è socio di minoranza (quindi viene tutelato il socio di minoranza, interesse economico), e si viene danneggiati da un'operazione posta in essere da chi ha la direzione e coordinamento (Diego Della Valle), allora può fare un'azione presso il tribunale di risarcimento danni. Se si dimostra di essere stato danneggiato.

RESPONSABILITA' - Art. 2497:

- Fatto lesivo
Si è verificato un fatto lesivo, quindi la circostanza che determina il fatto lesivo deriva da una violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (Diego Della Valle ha pagato in modo eccessivo il marchio)
- Aspetto soggettivo: Responsabilità verso i soci ed i creditori delle società
Azione che può danneggiare i soci ma anche i creditori (creditori di Tod's non sono contenti perché vedono fuggire delle risorse). L'aspetto da tutelare è l'interesse economico dei soci
- Soggetti esercitanti l'attività.
Il soggetto attivo è il socio di minoranza, soggetto passivo colui contro il quale viene mossa questa azione di risarcimento danni è chi esercita direzione e coordinamento, ossia chi è? Bisogna fare riferimento al 2497 sexies/septies, vi è una presunzione legale su chi è che svolge un'attività di azione e coordinamento, chi ha l'obbligo di consolidare, di fare il consolidato, nell'articolo vengono elencati: società o enti tenuti al consolidamento; società controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c.; società controllanti a seguito di un contratto o di clausole statutarie.
In sostanza attività di direzione e coordinamento, vuol dire che Diego Della Valle tramite la società alfa (privata) dà istruzioni operative alla Tod's.

Nel caso invece di Atlantia e Benetton pezzo di bilancio – Schemaventotto S.p.A. società della galassia di Benetton, non esercita attività di direzione e coordinamento, nonostante abbia la maggioranza e quindi abbia il controllo, ma non partecipa alle scelte gestionali. Facendo in questo modo è come se lui volesse evitare qualunque responsabilità della famiglia Benetton nei fatti che dichiara Atlantia. In questo caso non vale la presunzione legale detta prima.

L'azionista di maggioranza Schemaventotto S.p.A. non esercita attività di direzione e di coordinamento nei confronti di Atlantia S.p.A.

Atlantia S.p.A., avendo in passato (come Autostrade S.p.A.) assunto il ruolo e l'attività di holding di partecipazione a capo del Gruppo di imprese che operano, principalmente, nell'attività di concessionarie autostradali, ha svolto, nel corso del 2007, attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del codice civile sulle società appartenenti al Gruppo medesimo.

Successivamente, a seguito della realizzazione nel corso del 2007 del progetto di riorganizzazione degli assetti organizzativi del Gruppo - che ha sancito la caratterizzazione di Atlantia S.p.A. come holding di partecipazioni e strategia di portafoglio e della controllata Autostrade per l'Italia come sub-holding operativa autonoma nel settore autostradale - il Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2007, anche in conseguenza dell'approvazione del nuovo Codice di Autodisciplina della società, ha demandato alla medesima Autostrade per l'Italia l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle società concessionarie e industriali dalla stessa controllate. Di conseguenza, le società controllate da Autostrade per l'Italia sono state invitate in tal senso a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'art. 2497 bis del codice civile.

- Beni da tutelare:
 - Redditività e valore della partecipazione sociale per i soci
 - Integrità del patrimonio sociale per i creditori

- Condizione correttiva al principio generale

Questi art. del c.c. disciplinano le azioni di responsabilità, che qualora venga in qualche modo il danno sanato, allora il socio "deve stare zitto". Se Della Valle ammettesse di aver pagato caro il marchio, ma assicura un dividendo maggiore agli azionisti, allora viene meno il presupposto per l'azione di responsabilità.

Riepilogando:


- Azione di responsabilità non possibile quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette
- Azione di responsabilità non possibile se il socio/creditore sono stati soddisfatti dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento
- Motivazione delle decisioni (2497- ter)
Le società soggette a direzione e coordinamento devono motivare le decisioni prese quando influenzate dall'attività citata. Menzione in relazione sulla gestione
- Finanziamento infragruppo (2497 – quinquies)
Postergazione nel rimborso dei finanziamenti concessi rispetto al capitale di rischio (se fallisce)

TRASPARENZA E PUBBLICITA' – 2497 BIS (4° - 5°)

- Indica che deve essere chiaro e trasparente qual è la società che esercita attività di direzione e coordinamento. Infatti, nella nota integrativa si devono fornire i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di azione e coordinamento (OIC 1 dà esempi).

- Relazione sulla gestione: rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette (OIC 1 dà esempi).
Ciò ha effetti sull'attività e sui risultati economici
- Obbligo di indicare l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento (1°-2°):
 - Atti e corrispondenza
 - Iscrizione in apposita sezione presso il Registro delle imprese

DIRITTO DI RECESSO – 2497 quater (non interessa tanto ai fini dell'esame).



Esempio ASTM società che è la municipalizzata del comune di Brescia, inglobata da A2A municipalizzata a Milano.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento della Società

Come sopra riportato, l'Argo Finanziaria S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento delle società ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 4 del Codice Civile è di seguito riportato il prospetto che riepiloga i dati essenziali desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato della sopracitata società (al 31 dicembre 2006); tale società ha provveduto a redigere, in pari data, anche il bilancio consolidato.

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Argo Finanziaria S.p.A. al 31 dicembre 2006, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497-bis comma 5 e 2497-ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato nel precedente paragrafo "informazioni sui rapporti con parti correlate"

In questo caso viene dichiarato quale società esercita attività di direzione e coordinamento.

PIRELLI 2017

- La Società è indirettamente controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da ChemChina per il tramite di CNRC e altre controllate di quest'ultima, tra cui Marco Polo.
- Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 31 agosto 2017 ha preso atto della cessazione dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Marco Polo con effetto dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando il diritto di CNRC di consolidare Pirelli. Tale circostanza ha rafforzato ulteriormente l'autonomia di Pirelli e del suo management nella definizione e gestione delle strategie industriali, economiche e finanziarie del Gruppo.
- In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha ritenuto, in base alle circostanze di fatto, che a partire dalla data di Avvio delle Negoziazioni Pirelli non è più soggetta ad alcuna delle attività in cui tipicamente si sostanzia l'attività di direzione e coordinamento da parte di Marco Polo o di altra società o ente (ivi incluse CRNC e ChemChina), e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1. Pirelli opera in piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori senza che vi sia alcuna ingerenza esterna;
 - 2. Pirelli predispose autonomamente i piani strategici, industriali, finanziari e/o Budget della Società o del Gruppo;
 - 3. Pirelli non è soggetta a regolamenti di gruppo;
 - 4. non sussiste alcun collegamento organizzativo-funzionale tra Pirelli da una parte e Marco Polo, CNRC e/o ChemChina dall'altra parte;
 - 5. non vi sono atti, delibere o comunicazioni di Marco Polo, CNRC e/o ChemChina che possano far ragionevolmente ritenere che le decisioni di Pirelli siano conseguenza di una volontà impositiva e imperativa di Marco Polo, CNRC e/o ChemChina;
 - 6. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non accentrano i servizi di tesoreria o altre funzioni di assistenza o coordinamento finanziario;
 - 7. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non emanano direttive o istruzioni – e comunque non coordinano le iniziative – concernenti le decisioni in materia finanziaria e creditizia di Pirelli;
 - 8. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non emanano direttive in merito al compimento di operazioni straordinarie da parte di Pirelli quali, ad esempio, quotazioni di strumenti finanziari, acquisizioni, dismissioni, concentrazioni, conferimenti, fusioni, scissioni, etc.;
 - 9. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non adottano decisioni determinanti in ordine alle strategie operative di Pirelli né formulano direttive strategiche di gruppo.
 - Per contro, si precisa che Pirelli esercita attività di direzione e coordinamento su numerose società controllate, avendone dato la pubblicità prevista dall'art. 2497-bis Cod. Civ.

Nel caso Pirelli: proprietario è società cinese ChemChina, o meglio c'è ChemChina che controlla altre società, e quest'ultime controllano la Pirelli. Marco Polo detiene la partecipazione in controllo in Pirelli. Ma Pirelli non era più quotata dal 2015, quando è stata acquistata dai cinesi, ha sistemato cose e nel 2017 è tornata in borsa (nuova IPO). Nel momento in cui è entrata in borsa, Marco polo ha cessato di avere attività di direzione e coordinamento.

Slide successiva elenco di punti che spiegano che Pirelli è autonoma, perché non risponde ai comandi di Marco Polo. In questo caso spiega il motivo per cui Pirelli è autonoma, non indica solo se ha o no attività di coordinamento e controllo.

(per lavoro azienda: scaricare bilancio consolidato ultimo disponibile, investor relation o dati finanziari, prima di tutto si deve capire se c'è una società che esercita attività di direzione e coordinamento su quel gruppo oppure è autonomo)

2. CONCETTO DI GRUPPO D'IMPRESA E IL BILANCIO CONSOLIDATO

LA DEFINIZIONE DI GRUPPO

Il c.c. finora non contiene la parola gruppo. Il gruppo richiama due concetti: pluralità di soggetti giuridici, (quindi ad esempio società di capitali, almeno due); però è soggetta a una direzione unitaria.

Soggetto economico è colui che esercita l'attività di impresa e colui che decide, invece i soggetti giuridici possono essere tante società, giuridicamente autonome (sono persone giuridiche le società di capitali avendo autonomia patrimoniale). Ma il soggetto economico in un gruppo è uno solo, chi comanda, la capogruppo o holding (colei che detiene).

Questa è la definizione aziendale. Implicito in questa definizione è l'attività di direzione e coordinamento, inclusa nella direzione unitaria, fatto che si verifica molto spesso, ma non sempre non in tutte le società.

